



TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione V Civile - Volontaria Giurisdizione

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO

SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 2-BIS, CCII

Il giudice,

letta l'istanza depositata il 29/12/2025 da [REDACTED] S.R.L. (C.F./P.IVA [REDACTED]) per l'autorizzazione all'esecuzione dell'accordo transattivo sottoscritto in data 16/12/2025 con l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Firenze ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, CCII;

premesse:

- che il 22/10/2024 [REDACTED] s.r.l. ha presentato istanza di accesso alla composizione negoziata, chiedendo l'applicazione delle misure cautelari e protettive ai sensi dell'art. 18 CCII; nonché la sospensione degli obblighi di cui agli artt. 2446, c. 2 e 3, 2447 c.c.;
- che il 23/10/2024 è stato nominato l'esperto, nella persona del dott. [REDACTED];
- che il 25/10/2024 l'istanza e l'accettazione dell'esperto sono state pubblicate nel Registro delle Imprese;
- che l'imprenditore ha chiesto e ottenuto la conferma delle misure protettive e cautelari per 120 giorni, poi prorogati di ulteriori 120 giorni;
- che nel corso del percorso di composizione negoziata, la società ha intrattenuto interlocuzioni con i propri creditori, inclusa l'Agenzia delle Entrate;
- che in data 28-29/7/2025 la società ha notificato la Proposta di Transazione Fiscale ex art. 23 comma 2-bis CCII, unitamente ai relativi allegati, tra cui la relazione dell'attestatore nominato, poi integrata in data 9/10/2025, nella persona del dott. [REDACTED];

- che all’esito di tali interlocuzioni, [REDACTED] e Agenzia delle Entrate hanno raggiunto e formalizzato un accordo di transazione fiscale ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, accordo che risulta regolarmente sottoscritto dalle parti, protocollato (prot. n. [REDACTED] del 16 dicembre 2025) e comunicato all’esperto;

rilevato, come si evince dal testo dell’accordo sottoscritto:

- che l’importo complessivo del debito tributario risulta pari a € 631.291,781, di cui le somme dovute a titolo di imposta ammontano a € 391.455,44 (e in particolare: IVA € 222.113,57; RITENUTE € 96.917,31; IRAP € 4.772,20; IRES € 67.503,98; REGISTRO € 148,38);
- che l’imprenditore si è impegnato a corrispondere all’Agenzia l’importo di € 340.000,00,00, da dilazionare in n. 28 rate trimestrali con i relativi interessi di rateazione (calcolati al tasso legale), con decorrenza dal 31 marzo 2026 e scadenza ultima rata il 31 dicembre 2032;

rilevato che ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII come introdotto dall’art. 5, comma 9, d.lgs. 136/2024, *«Nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea»;*

considerato che la relazione illustrativa al d.lgs. citato, sub. art. 5, comma 9, dando atto delle osservazioni della Commissione Giustizia della Camera e del Senato, ha precisato che *«l’esclusione*

inserita nella norma riguarda solo i tributi costituenti risorse dell’Unione europea e dunque non riguarda l’IVA, L’osservazione quindi è in linea con il dettato normativo che consente il raggiungimento di un accordo anche per la decurtazione o il pagamento dilazionato di tale imposta»;

rilevato che tale impostazione è coerente, tra l’altro, con la giurisprudenza comunitaria in tema di falcidia IVA (Corte di Giustizia UE del 7 aprile 2016 (C-546/14));

rilevato che, quanto ai controlli che il Tribunale deve effettuare ai fini dell’autorizzazione dell’esecuzione dell’accordo, sussiste la regolarità della documentazione depositata, in quanto:

- l'accordo è stato sottoscritto dal Direttore Provinciale su parere conforme del Direttore Regionale (nota prot. n. [REDACTED] del 3 dicembre 2025, indicata a pag. 2 dell'accordo);
- è stata allegata relazione di un professionista indipendente attestante la convenienza dell'accordo per il creditore pubblico rispetto alla liquidazione giudiziale e la completezza e veridicità dei dati aziendali;

rilevato che il piano finanziario e la proposta di ristrutturazione prevedono:

- a) il pagamento dei debiti contributivi in 60 rate mensili dal 2025;
- b) il pagamento delle sanzioni amministrative e imposte di registro in 5 rate mensili nel 2025;
- c) lo stralcio del debito tributario del 60%, e il saldo del restante 40% in 20 rate trimestrali dal 2026;
- d) l'accordo specifico di rientro col fornitore strategico [REDACTED] s.r.l.;
- e) proiezioni di tesoreria e *cash flow* fino al 2030 a conferma della sostenibilità del piano e della continuità aziendale.

considerato che nella propria relazione, il professionista dott. [REDACTED] [REDACTED] ha esaminato i dati societari sotto il profilo dell'attivo patrimoniale, dei debiti e del passivo complessivo, ha effettuato una valutazione del piano di risanamento proposto, anche alla luce degli accordi con i creditori strategici, e ha confrontato, sulla base dei dati a disposizione, lo scenario della liquidazione giudiziale con quello della continuità aziendale, rilevando come quest'ultimo permetta una soddisfazione maggiore del credito dell'Agenzia delle Entrate (40% circa, a fronte del 5% circa);

considerato che la relazione è ampiamente motivata e presenta conclusioni coerenti con il ragionamento svolto;

rilevato, in conclusione, che il professionista ha attestato che:

«I dati aziendali, patrimoniali, economici e finanziari esposti nel Piano sono veritieri e corretti;

- *Il Piano di risanamento, nei suoi presupposti e nelle sue previsioni, è fattibile e sostenibile;*
- *La proposta di transazione fiscale all'Agenzia delle Entrate, che prevede il pagamento del 40% del debito tributario in 20 rate trimestrali e lo stralcio del residuo 60%, risulta, sulla base delle simulazioni di riparto concorsuale svolte considerando l'attivo netto di € 216.250,00, più conveniente per l'Erario rispetto all'alternativa liquidatoria (dove il soddisfacimento sarebbe pari solo al 5,09%);*

- *Pertanto, la proposta di transazione fiscale presentata è congrua, fattibile e conveniente per l'Amministrazione finanziaria ai sensi della normativa vigente»;*

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, che nulla osti all'esecuzione dell'esecuzione dell'accordo;

P.Q.M.

Visto l'art. 23, comma 2-bis, CCII;

AUTORIZZA

l'esecuzione dell'accordo transattivo sottoscritto da Agenzia delle Entrate e  
 s.r.l. in data 16/12/2025.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Firenze, 16 gennaio 2026

Il giudice

Cristian Soscia